

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1910 DEL 14/10/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E IL COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO "MADONNA DELL'ANGELO" PER IL PERIODO 17/10/2022 - 30/09/2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2127/22

Il Dirigente, Direttore f.f. UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Eddi Frezza

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale riferisce quanto segue.

Premesso che il Piano di Zona Straordinario 2021 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 24/02/2021 prevede tra le Unità di Offerta per Anziani Non Autosufficienti l'attivazione di un Centro Diurno per n. 30 posti presso il Comune di Piovene Rocchette;

Preso atto che il Centro Diurno è stato:

- Autorizzato all'esercizio con Decreto Dirigenziale Azienda Zero n. 265 del 12/12/2020
- Accreditato con DGR 164 del 22/02/2022,

per un totale di 30 posti;

Dato atto che il Comune di Piovene Rocchette, con nota del 09/08/2022, prot. n. 0010528, ha chiesto *“la stipula di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici economici tra l'Azienda Ulss 7 Pedemontana e il Comune di Piovene Rocchette riferiti alla gestione del Centro diurno “Madonna dell'Angelo” per anziani non autosufficienti”*;

Preso atto che:

- l'articolo 17, comma 3 della L.R. del 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provveda alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. del 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti dell'accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

Ritenuto, al fine di uniformare il testo con gli accordi contrattuali degli altri Centri Diurni per anziani del territorio, di integrare il testo dell'accordo con i seguenti artt.:

- art. 4 bis – *“Determinazione delle prestazioni semiresidenziali”* per la definizione del numero massimo annuo di giornate/impegnative di semiresidenzialità o quote sanitarie a favore degli ospiti anziani non autosufficienti e modalità di rendicontazione presenze;
- l'art. 9 bis *“Clausole aggiuntive allo schema di accordo regionale”* per la regolamentazione dell'attività di coordinamento, della fornitura di alimentazione artificiale, farmaci, urgenze e medicazioni e dell'attività di riabilitazione. Integrazione è presente negli accordi per la medesima tipologia di offerta;

Dato atto che la quota giornaliera di rilievo sanitario per questa tipologia di offerta è definita dalla DGR n. 1673 del 22/06/2010 ed è pari a € 27,99, compresa IVA se dovuta, e rientra nel Fondo per la Non autosufficienza;

Dato infine atto che l'accordo contrattuale decorre dalla data di approvazione della delibera e fino al 30/09/2024 e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale;

Per quanto sopra il Responsabile propone:

- di approvare le integrazioni allo schema tipo relative agli artt.: 4 bis – *“Determinazione delle prestazioni semiresidenziali”* per la definizione del numero massimo annuo di giornate/impegnative di semiresidenzialità o quote sanitarie a favore degli ospiti anziani non autosufficienti e modalità di rendicontazione delle presenze e 9 bis *“Clausole aggiuntive allo*

schema di accordo regionale” per la regolamentazione dell’attività di coordinamento, della fornitura di alimentazione artificiale, farmaci, urgenze e medicazioni e dell’attività di riabilitazione;

- di sottoscrivere lo schema tipo di Accordo contrattuale con il Comune di Piovene Rocchette per la gestione del Centro Diurno per anziani non autosufficienti con validità dalla data di approvazione della delibera e fino al 30/09/2024 e, comunque, non oltre la scadenza del provvedimento di accreditamento istituzionale, allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Visto lo schema di accordo contrattuale in allegato e ritenuto di approvarlo;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l’attestazione in merito all’assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le integrazioni allo schema tipo di accordo contrattuale relative agli artt. 4 bis – *“Determinazione delle prestazioni semiresidenziali”* per la definizione del numero massimo annuo di giornate/impegnative di semiresidenzialità o quote sanitarie a favore degli ospiti anziani non autosufficienti e modalità di rendicontazione delle presenze e 9 bis *“Clausole aggiuntive allo schema di accordo regionale”* per la regolamentazione dell’attività di coordinamento, della fornitura di alimentazione artificiale, farmaci, urgenze e medicazioni e dell’attività di riabilitazione;
3. di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo contrattuale redatto ai sensi dell’allegato A) della DGR 1438/2017 con il Comune di Piovene Rocchette per la gestione del Centro Diurno “Madonna dell’Angelo” con decorrenza dalla data di approvazione della delibera e fino al 30/09/2024 e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale, allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 342.720,00 (IVA compresa se dovuta) suddivisa in € 33.600,00 per l’esercizio 2022 in cui è stata regolarmente prevista nel conto economico preventivo 2022, in € 174.720,00 per l’esercizio 2023 e € 134.400,00 per l’esercizio 2024 troverà riferimento nei conti e relativi programmi di spesa per ciascun anno di competenza come segue:

Anno	Conto	Prog. di spesa	Importo	Area
2022	BA1160A00	160	€ 33.600,00	Sanitaria
2023	BA1160A00	160	€ 174.720,00	Sanitaria
2024	BA1160A00	160	€ 134.400,00	Sanitaria

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.lgs.

14 marzo 2013 n. 33;

6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.

**SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI
RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E IL
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE GESTORE DEL CENTRO DIURNO
PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI "MADONNA DELL'ANGELO "**

tra

l'Azienda ULSS 7 Pedemontana (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a 36061 Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti, n. 40, p.iva/c.f. 00913430245, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott. Carlo Bramezza, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Comune di Piovene Rocchette (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a 36013 Piovene Rocchette via Libertà n. 82, C.F. 83000930244 P. IVA 00256820242, nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore sig. Erminio Masero, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai*

fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;

– l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”;*

– l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;*

– l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;*

– l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla

Giunta regionale “*mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli*”;

– la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

– il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

– le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

– l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

– è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

– la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;

- il Soggetto accreditato è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (U. di O.) Centro Diurno per anziani non autosufficienti di n. 30 posti in virtù del provvedimento Autorizzato all'esercizio con Decreto Dirigenziale Regionale n. 265 del 12/12/2020, e dell'accreditamento istituzionale di n. 30 posti della medesima U. di O. in virtù della deliberazione della Giunta regionale n. 164 del 22/02/2022, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal

ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 4 bis – determinazione delle prestazioni semiresidenziali

L'Azienda ULSS, in un rapporto di partnership e fattiva collaborazione per le finalità e gli obiettivi del presente accordo, intende avvalersi delle prestazioni sociosanitarie semiresidenziali rese dal soggetto accreditato, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente in materia, con riguardo anche ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, per un numero massimo di 30 impegnative di semiresidenzialità.

Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione delle presenze, l'Azienda si avvale del Sistema Informativo Territoriale condiviso e implementato anche dalle strutture per verificare la congruità delle richieste di emissione dell'ordine.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre **dal 17/10/2022** fino al **30.9.2024** e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;

- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accREDITAMENTO.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto. Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 9 bis – Clausole aggiuntive allo schema di accordo regionale

Attività di coordinamento: L'ULSS nell'ambito della propria dirigenza medica, dichiara di avere incaricato il Responsabile UOC Disabilità e Non Autosufficienza quale medico coordinatore di tutte le attività di cui al presente accordo. Tale coordinamento si intende esteso a garanzia degli impegni reciprocamente assunti

nella presente convenzione tra l'ULSS e l'Ente, con particolare attenzione al rispetto dei progetti assistenziali e sanitari riabilitativi elaborati in sede di valutazione multidimensionale per l'accesso alla rete territoriale dei servizi socio sanitari, aspetto questo che comporta un'opportuna e necessaria presenza del medico coordinatore nelle UVMD, al fine di promuovere la piena integrazione tra il medico curante e l'organizzazione interna della struttura, sia essa di natura socio sanitaria che assistenziale e riabilitativa, con particolare attenzione all'interventi terapeutico riabilitativi personalizzati e dalla stessa elaborati.

Fornitura di alimentazione artificiale e farmaci generici L'ULSS è tenuta a fornire direttamente, attraverso il proprio servizio farmaceutico, i prodotti dietetici atti ad una somministrazione enterale agli ospiti, comprensiva di tutto l'occorrente per la somministrazione (pompe e deflussori), per la quale vi sia comprovata necessità certificata congiuntamente dal medico curante e dal medico coordinatore nell'ambito dei programmi terapeutici riabilitativi personalizzati;

L'ULSS è tenuta inoltre a fornire direttamente, attraverso il proprio servizio farmaceutico, i farmaci di pronto intervento e materiale per medicazioni su richiesta mensile del Centro Diurno e autorizzata dal Responsabile U.O. Residenzialità Territoriale;

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro competente.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Per il Comune di Piovene Rocchette

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

dott. Carlo Bramezza

Sig. Erminio Masero

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Per il Comune di Piovene Rocchette

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

dott. Carlo Bramezza

Sig. Erminio Masero